



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
ADERENTE ALLA CONFAPI

|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI</b><br/><b>Termine 14 giugno 2003</b></p> |
|--|

I titolari di acque reflue urbane, industriali e domestiche, già in essere e già autorizzati alla data del 14 giugno 1999, devono procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione per conformarsi alla nuova normativa entro il 14 giugno 2003, come previsto dall'articolo 63 comma 11 del D.Lgs. 152/99.

Ai sensi dell'articolo 45 comma 7 del sopra citato decreto, solo se la domanda di nuova autorizzazione è stata presentata entro il termine del 14 giugno 2003, lo scarico può essere mantenuto in funzione fino all'adozione del nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

Il mancato adeguamento, oltre alla chiusura immediata dello scarico, può comportare sanzioni di tipo amministrativo o penale in funzione del tipo di scarico.

Ricordiamo poi che in funzione del tipo di scarico gli enti cui presentare la domanda di rinnovo sono diversi:

- scarichi in corpo idrico superficiale ente competente la Provincia;
- scarichi in pubblica fognatura ente competente il Comune.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al ufficio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.